

# COMUNE DI ALANNO

(PROVINCIA DI PESCARA)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 38 del Reg.	Oggetto: Approvazione regolamento per la disciplina dei contratti di formazione-lavoro.
DATA: 16/05/2008	

L'anno duemilaotto, il giorno sedici, del mese di maggio, alle ore 12,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale si è riunita con la presenza dei signori:

COGNOME	NOME	PRESENTI	ASSENTI
TOCCO	ENISIO	X	
DI MICHELE	ANGELO	X	
DE MELIS	VINCENZO	X	
CHIULLI	GIANFRANCO		X
NARDUCCI	MASSIMILIANO		X
CAMPOBASSO	MASSIMO	X	
DI DOMIZIO	FABIO		X

Fra gli assenti sono giustificati i signori: CHIULLI/NARDUCCI/DI DOMIZIO.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (art.97, c.4.a, del T.U. N. 267/2000) il Segretario comunale Dott.ssa Patrizia Di Matteo.

Il Presidente propone alla Giunta Comunale l'approvazione della seguente proposta di deliberazione:

Premesso che, sulla proposta della presente deliberazione,  ha  hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
- Il Segretario comunale (artt. 49, c.2 e 97, c.4 b del T.U. n. 267/2000) per quanto concerne la regolarità tecnica;
- Il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000).

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione del Commissario Straordinario, con i poteri della Giunta comunale n. 124 del 09/11/2001 è stato approvato il nuovo testo regolamentare sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;
- detto regolamento non contempla la disciplina dei contratti di formazione-lavoro di cui all'art 3 del C.C.N.L. del 14/09/2000;

- si rende pertanto opportuno approvare apposito regolamento disciplinante la materia dei contratti di formazione-lavoro, a valere quale integrazione del vigente regolamento sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi;

VISTA la Legge 19/12/1984 n. 863 art. 3 e s.m.i.;

VISTA la Legge 19/07/1994 n. 451 art. 16;

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 48, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che del presente provvedimento verrà data comunicazione alle OO.SS.;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

### DELIBERA

1. LA PREMESSA forma parte integrante del presente atto;
2. DI APPROVARE il regolamento comunale per la disciplina dei contratti di formazione e lavoro, composto di n. 14 articoli, che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;
3. DARE ATTO che il predetto regolamento deve intendersi quale integrazione del vigente regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e dei servizi.
4. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con successiva ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.






IL SEGRETARIO COMUNALE  
Diana Palmieri

# COMUNE DI ALANNO

Provincia di Pescara

## REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO



**Approvato con delibera di G.C. n. 38 del 16/05/2008**

### Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 39 della legge 27/12/1997 n. 449 e all'art. 91, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il Comune può stipulare contratti di formazione e lavoro nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del CCNL Comparto Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000 e delle altre disposizioni di legge ivi richiamate e vigenti in materia e confermate dall'art. 86, comma 9, secondo capoverso, del D.Lgs. n. 276/2003.
2. La peculiarità del contratto di formazione e lavoro è quella di essere a tutti gli effetti un contratto a tempo determinato, nel quale la prestazione lavorativa si intreccia con esperienze formative e la cui trasformazione in contratto a tempo indeterminato alla fine del periodo formativo è incentivata dal legislatore.
3. Per la stipula del contratto di formazione e lavoro, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge n. 451/1994, si applica il limite di età massimo di anni 32 non elevabile, trattandosi di una disciplina speciale che caratterizza la specifica tipologia del rapporto che ha valenza generalizzata anche per il settore pubblico.
4. Il contratto di formazione e lavoro è destinato a giovani laureati o diplomati, disoccupati o inoccupati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 297/2002, e che comunque alla scadenza del bando di pubblica selezione non hanno rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato con enti pubblici o con ditte private.

### Articolo 2 – Tipologia

1. Il contratto di formazione e lavoro può essere stipulato:
  - a) per l'acquisizione di professionalità elevate;
  - b) per agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio.
2. Sono previste, pertanto, due distinte tipologie del contratto di formazione e lavoro:
  - Tipologia "A": durata massima di 24 mesi ed è mirata all'acquisizione di professionalità elevate ed è caratterizzata da un significativo contenuto formativo,

- Tipologia "B": durata massima di 12 mesi ed è mirata ad agevolare l'inserimento professionale mediante la maturazione di un'esperienza pratica di lavoro senza particolare rilevanza della formazione teorica.
- 3. In relazione al vigente sistema di classificazione del personale, sono considerate di:
  - Tipologia "A" le professionalità inserite nella Cat. "D",
  - Tipologia "B" le professionalità inserite nelle Cat. "C" e "B".
- 4. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati per qualsiasi figura professionale, con la sola eccezione di quelle considerate elementari e che sono connotate da compiti generici e ripetitivi. Pertanto, il contratto di formazione e lavoro non può essere stipulato per l'acquisizione di professionalità ricomprese nella Categoria "A".
- 5. I contratti di formazione e lavoro possono essere stipulati anche con rapporti di lavoro a tempo parziale, qualora ciò risponda alle esigenze organizzative dell'ente; della scelta del rapporto che si vuol costituire (a tempo pieno o a tempo parziale) si dovrà tener conto nella predisposizione del progetto formativo, nel bando per la selezione degli interessati, nella costituzione del rapporto con la stipulazione del contratto individuale e nella eventuale trasformazione a tempo indeterminato.
- 6. Le esigenze organizzative che giustificano l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro non possono prevedere analoghe assunzioni a tempo determinato nelle medesime posizioni di lavoro.

### **Articolo 3 – Progetto**

1. La stipula del contratto di formazione e lavoro presuppone l'adozione di uno specifico progetto finalizzato alla realizzazione di opere, all'erogazione di servizi o alla risoluzione di problematiche particolari di competenza dell'Ente, per le quali si richiede un qualificato intervento formativo.
2. Nel progetto deve essere identificata la professionalità per la quale è possibile ricorrere, rispettivamente alla Tipologia "A" o "B" di cui al comma 2 del precedente art. 2.
3. Nella predisposizione del progetto di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
4. Il progetto nello specifico deve contenere

#### **A. CONTENUTI:**

1. denominazione dell'Ente proponente;
2. indicazione della sede legale;
3. il numero dei dipendenti in servizio;
4. professionalità da acquisire, mansioni, categoria di inquadramento, livello retributivo;
5. l'indicazione del numero dei contratti da stipulare;
6. il luogo in cui si svolgerà la prestazione;
7. la situazione aggiornata dei contratti di formazione eventualmente in atto;
8. la dichiarazione attestante che sono stati mantenuti in servizio almeno il 60% dei lavoratori i cui contratti di formazione e lavoro sono scaduti nei due anni precedenti ( per le Amministrazioni che avevano già CFL in essere);
9. il titolo di studio richiesto per ogni assunzione;
10. il luogo di svolgimento della formazione;
11. il programma di formazione, descritto in maniera analitica e particolareggiato;
12. il soggetto responsabile del corretto svolgimento del programma di formazione;
13. disciplina del rapporto di lavoro, solo per progetti di categoria "B";
14. organizzazione del rapporto di lavoro, solo per progetti di categoria "B";
15. prevenzione ambientale e antinfortunistica, solo per progetti di categoria "B";
16. costi;

## **B. MODALITA':**

1. metodi operativi;
2. attrezzature da utilizzare;

## **C. TEMPI:**

1. durata di svolgimento della attività lavorativa;
2. durata di svolgimento della attività formativa.



## **Articolo 4 – Formazione**

Per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, nell'ambito del periodo stabilito di durata del rapporto, è previsto un periodo obbligatorio di formazione, che esclude ogni prestazione lavorativa, nella misura seguente:

- per i contratti di cui alla Tipologia "A": non inferiore a 130 ore complessive,
  - per i contratti di cui alla Tipologia "B": non inferiore a 20 ore.
2. Il suddetto periodo è destinato alla formazione di base relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale ed antinfortunistica.
  3. I contenuti formativi dovranno essere rapportati alla tipologia e alla durata del contratto.
  4. Per l'area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità.
  5. La formazione può essere espletata avvalendosi delle professionalità manageriali, dirigenziali e/o di alta specializzazione interne o esterne all'Ente.
  6. L'attività di formazione deve essere validata sulla base di programmi predisposti o dalle attestazioni dei docenti, con riguardo al contenuto delle varie materie trattate, al numero delle ore effettuate, ai luoghi e alle date di svolgimento.

## **Articolo 5 – Selezione**

1. La selezione dei candidati destinatari del contratto di formazione e lavoro avviene nel rispetto della normativa generale vigente in tema di reclutamento del personale negli enti locali, ivi comprese le disposizioni riferite a riserve, precedenza e preferenze, e utilizzando preferibilmente procedure semplificate.
2. Il bando di selezione deve contenere tutte le indicazioni riferite al reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni attualmente vigente.
3. La selezione viene effettuata mediante valutazione dei titoli, di una prova scritta, di una prova pratica e di una prova orale.

*Il punteggio disponibile è il seguente:*

1. Valutazione dei titoli: max punti 10 (dieci)
  2. Valutazione prova scritta: max punti 30 (trenta)
  3. Valutazione prova pratica: max punti 30 (trenta)
  4. Valutazione prova orale: max punti 30 (trenta).
4. Ai fini della valutazione dei titoli si fa riferimento a quanto disciplinato dal capo III art. 53 e seguenti del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
  5. Le prove concorsuali sono disciplinate nel Capo IV del precitato regolamento comunale;

6. L'avviso deve essere pubblicato, per un periodo non inferiore a quindici giorni consecutivi, integralmente all'Albo Pretorio dell'Ente, su INTERNET, per estratto su un periodico a diffusione locale;
7. La graduatoria, formata da una Commissione Esaminatrice costituita e operante per la selezione in questione, è preordinata esclusivamente alla realizzazione dello specifico progetto che l'Ente intende realizzare e non potrà essere utilizzata per altre assunzioni;

## **Articolo 6 – Prove concorsuali**

### *Denominazione*

1. Le prove concorsuali si distinguono in eventuale prova preselettiva, scritta, prova pratica e prova orale.

### *Prova preselettiva*

1. La Commissione esaminatrice qualora risultassero ammessi a partecipare al concorso più di trenta concorrenti, può disporre lo svolgimento di una prova preselettiva consistente nella risoluzione di tests da risolvere in un tempo determinato.

La Commissione determina il numero di tests da sottoporre, il tempo a disposizione dei candidati ed il punteggio minimo da conseguire necessario per il superamento della prova.

La votazione conseguita nella prova preselettiva non deve essere presa in considerazione nella determinazione della votazione complessiva del concorrente.

### *Prova scritta*

1. La prova scritta può essere teorica o teorico- pratica. Si intende:

a) per prova scritta teorica:

- quella che chiama il candidato ad esprimere cognizioni di ordine dottrinale, valutazioni astratte e costruzioni di concetti attinenti a temi tratti dalle materie oggetto della prova;

b) per prova scritta teorico – pratica:

- quella che, oltre a chiamare il candidato alle prestazioni di cui alla prova teorica, sollecita valutazioni attinenti a concreti problemi di vita amministrativa corrente mediante applicazione delle nozioni teoriche sollecitate;

### *Prova pratica*

1. La prova pratica tende ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere, può essere anche in forma scritta.

### *Prova orale*

1. Per prova orale si intende quella nella quale si tende, attraverso interrogazioni sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre indicate nel bando, a conoscere la preparazione ed esperienza dei concorrenti, il loro modo di esporre ed ogni altro aspetto relazionale.

## **Articolo 7 – Contratto**

1. Il contratto individuale di lavoro è stipulato in forma scritta, secondo i principi di cui alle normative vigenti in materia, e deve contenere l'indicazione delle caratteristiche, della durata e della tipologia dello stesso.

2. La durata è fissata in misura non superiore a 24 mesi nel caso previsto dalla Tipologia "A" e in misura non superiore a 12 mesi nel caso previsto dalla Tipologia "B".
3. Prima di procedere alla stipula, l'aspirante all'assunzione dovrà presentare apposita dichiarazione dalla quale risulti che il medesimo è in possesso di tutti i requisiti generali per l'accesso agli impieghi, come previsti dall'avviso e più in generale dal Regolamento comunale dei concorsi.
4. Il Dirigente responsabile del progetto, contestualmente al contratto, fissa gli obiettivi di realizzazione dello stesso e della attività formativa, con specifico riferimento ai contenuti e ai tempi.
5. Il contratto si risolve automaticamente alla scadenza del termine e non può essere prorogato né rinnovato.
6. Ai soli fini del completamento della formazione prevista, in presenza dei seguenti eventi oggettivamente impeditivi della formazione, il contratto può essere prorogato per un periodo corrispondente a quello di durata della sospensione stessa:
  - malattia,
  - gravidanza e puerperio, astensione facoltativa post-partum,
  - servizio militare di leva e richiamo alle armi,
  - infortunio sul lavoro.
7. Prima della scadenza del termine stabilito il contratto può essere risolto esclusivamente per giusta causa.

#### **Articolo 8 – Trattamento economico**

1. Il trattamento economico del lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro è costituito:
  - dal trattamento tabellare iniziale corrispondente all'inquadramento previsto dal contratto di formazione lavoro escluse le indennità di tipo professionale;
  - dalle maggiorazioni connesse alle modalità effettive di svolgimento della prestazione previste dai contratti collettivi di comparto;
  - dalla tredicesima mensilità;
  - dagli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute;
  - la contrattazione decentrata può disciplinare l'attribuzione di compensi per particolari condizioni di lavoro o per altri incentivi, utilizzando esclusivamente le risorse previste nel finanziamento del progetto di formazione e lavoro.

#### **Articolo 9 – Disciplina normativa**

1. La disciplina normativa è quella prevista per i lavoratori a tempo determinato, con le seguenti eccezioni:
  - la durata del periodo di prova è pari a due mesi di prestazione effettiva per i contratti stipulati ai sensi della Tipologia "A" e a un mese per quelli della Tipologia "B";
  - nelle ipotesi di malattia o di infortunio, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari alla metà del contratto di formazione di cui è titolare.

#### **Articolo 10 – Attestazione**

1. L'Ente datore di lavoro è tenuto ad attestare al termine del rapporto l'attività svolta e i risultati formativi conseguiti dal lavoratore.
2. Copia dell'attestato è rilasciata al lavoratore.

## Articolo 11 – Trasformazione del contratto

1. Il contratto di formazione e lavoro può essere trasformato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell'art. 3, comma 11, del Decreto -legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 1984, n. 863
2. Il lavoratore, in ogni caso deve essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita.
3. Nel caso in cui il contratto di formazione e lavoro si trasformi in rapporto a tempo indeterminato, il periodo di formazione e lavoro viene computato a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio.
4. La trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato viene disposta con provvedimento del Dirigente responsabile del progetto, previa valutazione finale relativa alla realizzazione del progetto.  
Tale valutazione avrà per oggetto:
  - a) risultati ottenuti nelle prestazioni rese;
  - b) impegno e qualità delle prestazioni svolte anche in riferimento ai rapporti esterni e con l'utenza;
  - c) arricchimento professionale, grado di coinvolgimento nei processi lavorativi, flessibilità, iniziativa personale e capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative alla organizzazione del lavoro.
5. La procedura di trasformazione del contratto a tempo indeterminato deve essere avviata prima della scadenza del contratto a tempo determinato.
6. Conformemente all'art. 8 CCNL dell'1.4.99, il procedimento ed i criteri per l'accertamento selettivo dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alle posizioni di lavoro da ricoprire sono oggetto di concertazione preventiva.
7. L'accertamento dei requisiti attitudinali e professionali dei candidati può essere effettuato anche mediante valutazione di una Lettera Motivazionale presentata dal candidato e di apposita Attestazione Finale del Dirigente Responsabile del Progetto dell'attività svolta e dei risultati formativi conseguiti dal lavoratore.

## Articolo 12 – Divieti

1. Non potranno essere utilizzati i contratti di formazione e lavoro qualora l'ente:
  - abbia proceduto nei 12 mesi precedenti a dichiarazione di eccedenza o a collocamento in disponibilità di proprio personale, salvo che l'assunzione avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dichiarate in eccedenza;
  - non abbia confermato almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto sia scaduto nei 24 mesi precedenti, fatti salvi i casi di comprovata impossibilità correlati ad eventi eccezionali e non prevedibili.
2. I contratti di formazione e lavoro non potranno essere ripetuti con progetti dello stesso contenuto e con gli stessi soggetti che già hanno usufruito del contratto in questione.
3. I lavoratori potranno stipulare i contratti di formazione e lavoro una sola volta con lo stesso ente.

## Articolo 13 – Rinvio



1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento sono osservate le disposizioni contenute nel Regolamento comunale recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi o, in mancanza, le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, per le parti non incompatibili con quanto previsto dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni. Sono, inoltre, osservate le disposizioni contenute nel CCNL Comparto Regioni e Autonomie Locali dell'1.4.99 e successive modificazioni e integrazioni.

#### **Articolo 14 – Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione della delibera di approvazione.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: ART. 13 BIS L.R. 54/83 AVENTE AD OGGETTO L'ISTITUZIONE DI CONTRIBUTO A FAVORE DEL COMUNE PER ATTIVITA' ESTRATTIVE SUL TERRITORIO. RECEPIMENTO CONVENZIONE TIPO.**

Ho espresso, a conclusione della fase istruttoria, il seguente parere di regolarità **TECNICA** in ordine alla sopra estesa proposta di deliberazione:

<b>FAVOREVOLE</b>	<b>NON FAVOREVOLE</b>
-------------------	-----------------------

(cancellare il parere che non interessa)

Data 15/05/2008

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
f.to sig.ra Livia Di Giuseppe

## LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione:

Con votazione unanime

### DELIBERA

1. Di approvare, così come approva, integralmente la su estesa proposta di deliberazione.

E' stante l'urgenza, con separata ed unanime votazione,

2. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Del che si è redatto il presente verbale come segue:

IL SINDACO – PRESIDENTE  
f.to (TOCCO Enisio)

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to (Dott.ssa DI MATTEO Patrizia)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente**

F.to ~~Dott. Vincenzo De Melis~~

~~IL SINDACO~~

~~F.to Ennio TOCCO~~

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno 05 GIU. 2008 Prot. n. 4249 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267.

Addì, .....

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

### COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che della presente deliberazione, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, primo comma, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, .....

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo

copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì, 05 GIU. 2008



**Il Segretario Comunale**

Dott.ssa Patrizia Di Matteo

*[Handwritten signature of Patrizia Di Matteo]*

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 17/06/08  
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma terzo, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;  
 è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma quarto, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Addì, 27/08.....

**Il Segretario Comunale**

F.to Dott.ssa Patrizia Di Matteo